COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 13 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)

Esercizio durante il vigente contratto per la rete Mediterranea.

Dal giorno in cui si apre una linea, un tronco o tratto di linea, e fino alla scadenza del vigente contratto per la rete Mediterranea, l'esercizio sara' fatto secondo il contratto e il capitolato per la rete stessa, approvati con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), salvo quanto e' in contrario stabilito con la presente Convenzione.

I tratti eventualmente comuni fra le nuove linee o fra alcune di esse e quelle in esercizio o da costruirsi dalle reti Mediterranea e Adriatica, saranno considerati come due tronchi distinti per il computo del corrispettivo di esercizio, ma il corrispettivo totale sara' diminuito di lire settecento cinquanta per chilometro effettivo di tronco comune.

Saranno interamente a carico della Societa' le spese di qualunque natura, necessarie per la buona manutenzione e conservazione e per il regolare esercizio delle linee affidate in costruzione. In queste spese si comprendono tutte quelle necessarie per riparare i danni cagionati da vizi di costruzione, da casi fortuiti e di forza maggiore, incluse quelle di cui all'articolo 56 del capitolato per la rete Mediterranea.

Saranno pure a carico della Societa' le spese relative all'armamento delle linee e delle stazioni e quelle per i lavori di cui al secondo comma dell'articolo 59 del capitolato annesso al contratto per l'esercizio della rete Mediterranea, esclusi i raddoppiamenti delle linee. La Cassa per gli aumenti patrimoniali rimane esonerata da queste spese.

Gli ampliamenti pero' richiesti dall'incremento del traffico delle altre linee affluenti alle stazioni d'innesto indicate all'articolo 8, e quelli resi necessari dagli eventuali innesti di nuove ferrovie in qualunque punto delle linee affidate in costruzione con la presente Convenzione, saranno dalla Societa' eseguiti a spese del proprietario di dette linee, come all'articolo 8 del capitolato di esercizio per la rete Mediterranea.

In compenso degli oneri indicati nel presente articolo, sara' pagata alla Societa', oltre i corrispettivi di cui all'articolo 8, la somma annua di lire 200 per chilometro di linea, e cessera' il versamento annuo di lire 200 per chilometro nel fondo di riserva per i casi di

forza maggiore, stabilito dall'articolo 73 del capitolato per la rete Mediterranea.

Alla rinnovazione del materiale metallico di armamento sara' provveduto mediante il fondo speciale di riserva a tale effetto istituito coll'articolo 19, n. 2, del contratto per l'esercizio della rete Mediterranea.

Qualora pero' occorressero ricambi al materiale di armamento, fornito dal Governo, nei primi cinque anni di impiego, vi si provvedera' a spese dei fornitori, a norma della garanzia stipulata in proposito dal Governo nei contratti relativi.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-delle-strade-ferrate-del-mediterr-art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it